REGOLAMENTO (CEE) N. 2494/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i guanti, comprese le muffole, della sottovoce 42.03 B I il massimale individuale è fissato a 3 222 450 ECU ; che in data 31 agosto 1983 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere del 6 settembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.03 B I	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : B. Guanti, comprese le muffole : I. di protezione per qualunque mestiere

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.